



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Numero 19

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - Seduta , di Prima convocazione.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO	Presente
GROSSO MARIO	Presente
PITUELLO DIEGO	Presente
BERTOLINI PIERGIUSEPPE	Presente
VIRGILI CRISTIAN	Presente
MIOTTO PAOLO	Presente
ZORZETTO STIVEN	Presente
FABELLO ROVIS	Presente
DELLA MORA PAOLO	Presente
VISCARDIS ELEONORA	Presente
COLLAVINI FEDERICO	Presente
MALISANI AGOSTINO	Presente
ZABAI ANTONINO	Presente

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l'assessore esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 669 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i che prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- l'art. 1 commi 640, 676 e 677 che prevedono che *«L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti fissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677», che «l'aliquota di base della TASI è pari all'1‰ (1 per mille). Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento» e «il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676 può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille». Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011»;*

Evidenziato che:

- a) la nozione di abitazione principale è la medesima dell'IMU così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 per l'applicazione dell'IMU e dall'art. 1 comma 707 della legge n.147/2013 e s.m.i. e quindi:
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

b) il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende alle seguenti ipotesi:

ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013 e s.m.i.:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

a decorrere dall'anno di imposta 2015, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2004, n. 47, convertito in L. n. 80 del 23.5.2014:

- ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

per previsione regolamentare - art. 10 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) IMU – Imposta municipale propria, nel rispetto dei requisiti indicati in regolamento:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale;

Dato atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, ed individuati all'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della TASI, e di seguito richiamati con i relativi costi di cui al Bilancio di previsione relativo all'anno 2015, a copertura parziale dei quali è finalizzato il relativo gettito:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 59.496,41
POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)	€ 45.768,81
ANAGRAFE E STATO CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€ 57.087,76
GESTIONE DEL PATRIMONIO, PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE (escluse eventuali spese	€ 60.031,47

finanziate con i proventi del codice della strada)	
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con eventuali proventi codice della strada e al netto di eventuali entrate specifiche)	€ 46.291,73
BIBLIOTECHE	€ 20.960,00
PROTEZIONE CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€ 1.500,00
TOTALE	€ 291.136,18

Visto il comma 688 della legge 147/2013 il quale così recita: “... *Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informativo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; “omissis” in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del giorno 26.03.2014 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC nella persona del TPO Area Economico-Finanziaria pro-tempore;
- la deliberazione n. 54 del 06.05.2015, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha proposto, a titolo di indirizzo, di confermare per l'anno 2015 le aliquote TASI nelle misure già stabilite con deliberazione consiliare n. 38 del 03.09.2014 per l'anno 2014, come segue:
 - aliquota dell'1,0 per mille per le abitazioni principali, così come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, e per le relative pertinenze;
 - aliquota dello 0,0 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Vista la propria competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013;

Ritenuto sulla base del gettito accertato nel corso del 2014 di non modificare le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2014 e quindi di riconfermare le stesse anche per l'anno 2015;

Ritenuto di precisare, per chiarezza, che avendo il Comune stabilito aliquota pari a zero per gli immobili diversi dall'abitazione principale, gli inquilini NON sono tenuti al versamento della TASI. Su tali immobili, infatti, viene già versata l'IMU da parte dei proprietari degli stessi. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di evitare una doppia tassazione sul medesimo immobile;

Udita l'ampia e articolata illustrazione fatta dal Sindaco;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

Quindi,

Presenti n. 13;

Assenti n. /;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

1. stabilire le seguenti aliquote della TASI – tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2015:

- aliquota dell'1,0 per mille per le abitazioni principali, così come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, e per le relative pertinenze;
- aliquota dello 0,0 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

2. dare atto che le aliquote proposte al punto 2) rispettano il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

3. individuare i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, come di seguito elencati con i rispettivi costi di cui al Bilancio di Previsione per l'anno 2015, a copertura parziale dei quali è finalizzato il gettito TASI:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 59.496,41
POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada)	€ 45.768,81
ANAGRAFE E STATO CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€ 57.087,76
GESTIONE DEL PATRIMONIO, PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE (escluse eventuali spese finanziate con i proventi del codice della strada)	€ 60.031,47
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con eventuali proventi codice della strada e al netto di eventuali entrate specifiche)	€ 46.291,73
BIBLIOTECHE	€ 20.960,00

PROTEZIONE CIVILE (al netto di eventuali entrate specifiche)	€ 1.500,00
TOTALE	€ 291.136,18

4. dare atto che a seguito della proposta di determinazione delle tariffe di cui sopra il gettito previsto è pari ad Euro 79.835,00, pari al 27,42187% di copertura. L'aumento della copertura rispetto al dato relativo all'annualità 2014 (21,91896%) è dovuto ad una diminuzione dei costi di cui al punto 3;
5. Di trasmettere in forma telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 21 ottobre 2015, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, modificato ed integrato dall'art. 4, comma 12 quater, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23.06.2014.

Successivamente, con separata votazione

Presenti n. 13;

Assenti n. /;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv

PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bertiolo, 14-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile.

Bertiolo, 14-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08-06-2015 viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 23-06-2015.

Bertiolo li 08-06-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2015 al 23-06-2015.

Bertiolo li 24-06-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI